



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 107 del 05/10/2019

OGGETTO: DECISIONE SULLA RICHIESTA DI VODAFONE ITALIA SPA DI APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E CONSEGUENTE AVVIO PROCEDIMENTO ABLATORIO SU TERRENO FG 5 MAPP 511 STAZIONE RADIO BASE COD. 2OF02200

L'anno **duemiladiciannove** addì **cinque** del mese di **ottobre** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

CONSIDERATO che in data 22/4/2017 mediante pec è pervenuta al protocollo comunale n. 8279 la richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché di conseguente avvio del procedimento ablatorio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 90, comma 3, e 92, comma 1, del D.Lgs. n. 259/2003, 10, co. 1 e 12 co. 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, degli artt. 2 e 8 del DPR n. 160/2010 e della Legge 1 agosto 2002 n. 166, su terreno catastalmente censito al Fg. 5, particella 511 del Comune di Porto Mantovano, relativamente alla stazione radio base Vodafone Italia spa, cod. sito n. 2OF02200 in Porto Mantovano, presentata dalla Vodafone Italia spa;

DATO ATTO che nell'istanza sopra citata vengono evidenziati i seguenti punti:

- Vodafone Italia s.p.a. è licenziataria del servizio pubblico di comunicazioni;
- Vodafone Italia s.p.a. è proprietaria di una Stazione Radio Base cod. sito 2OF02200 Porto Mantovano, situata in via Bachelet su una porzione di terreno di circa 178 mq. catastalmente censito al Fg.5, particella 511 del Comune di Porto Mantovano;
- la suddetta SRB risulta realizzata con Concessione Edilizia n° 98/339/1 del 22/2/1999 e successiva Concessione Edilizia di Variante n° 99/053/1 del 4/6/1999 rilasciate dal Comune di Porto Mantovano;
- Vodafone Italia s.p.a. al fine di garantire la continuità del pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nel Comune di Porto Mantovano ha avviato una campagna di acquisto di diritto reale relativamente alle aree di proprietà privata sulle quali insistono le SRB e quindi vorrebbe procedere all'acquisto del diritto di superficie dell'area su cui insiste la SRB situata in Porto Mantovano, via Bachelet, su terreno catastalmente censito al Fg.5, particella 511 del Comune di Porto Mantovano, attualmente oggetto di un contratto di locazione tra Vodafone e il proprietario del terreno;
- non è andato a buon fine il tentativo di concordare direttamente con la proprietà del terreno sopra individuato l'acquisto del diritto di superficie;

VERIFICATO che l'area ove insiste l'impianto è locata alla Vodafone Italia spa in forza di contratto di locazione con scadenza al 2023 ed ai sensi dell'art. 2 "*... il contratto si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo e così di seguito, tranne nel caso in cui una delle parti dia all'altra disdetta ...*" e pertanto la Vodafone ha la piena disponibilità dell'area su cui insiste l'antenna;

DATO ATTO che con nota prot. 7800 del 5/4/2019 l'ufficio tecnico comunale ha richiesto alla Provincia di Mantova, in forza della vigente convenzione stipulata in data 19/5/2005 tra i due enti in materia di espropriazione, di valutare l'istanza di Vodafone nella sua complessità ed avviare il procedimento al fine di dare un riscontro alla società;

VISTA la nota pervenuta dalla provincia di Mantova in data 8/8/2019 prot. 17883 che invita il comune a valutare, alla luce della normativa in materia, l'eventualità di non procedere all'esproprio – asservimento come richiesto da Vodafone;

DATO ATTO che con protocollo generale provinciale n° 2019/0049723 del 22/8/2019 la Provincia di Mantova in forza della suddetta convenzione ha comunicato alle parti interessate l'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che:

- il comma 3 dell'art. 90 del Dlgs 259/2003 dispone che *“per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2 [impianti di reti e di comunicazione elettronica ad uso pubblico o di pubblico interesse], può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari del fondo sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti”*;
- l'art.10 del Dpr. 327/2001 (Testo Unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) così recita: *"Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, **il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto**, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente **comporti la variante al piano urbanistico**".*

PRECISATO che l'impianto S.R.B. insiste, in base al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T. adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n°3 del 31/01/2011, approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n°56 del 18/07/2011 ed efficace dal 31/08/2011 quale data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia avvenuta sul bollettino n°35 - Serie Avvisi e Concorsi del 31/08/2011) nell'ambito attività produttive consolidato come individuato nel Piano delle Regole, tav. PR_04a;

PRESO ATTO, sulla base della normativa sopra richiamata, che non vi è alcun obbligo per l'Amministrazione Comunale di procedere all'apposizione del vincolo di pubblica utilità preordinato all'esproprio e al conseguente procedimento ablatorio, comunque, residuale, attivabile quando è impossibile per il gestore diversamente procurarsi la disponibilità di aree ove installare gli impianti.

RITENUTO non opportuno nè vincolante quindi procedere a disporre il vincolo preordinato all'esproprio che comporterebbe variante al piano urbanistico vigente e al conseguente procedimento ablatorio;

RITENUTO pertanto che non vi siano i presupposti per l'attivazione della procedura ablativa come richiesto da Vodafone Italia S.p.a., strumento residuale rispetto alla reperibilità della disponibilità dell'area attraverso strumenti di diritto privato;

VISTA inoltre la nota presentata in data 22/9/2019 prot. 21119 dalla società GEPAV di Pavarotti Fabio & C. Sas con sede a Mantova in viale Risorgimento n. 19/B in qualità di ditta proprietaria dell'area su cui insiste la stazione radio base Vodafone, fg 5 mapp. 511, in cui la società esprime le osservazioni ostative all'accoglimento dell'istanza di Vodafone Italia spa e allega vari documenti a corredo;

PRECISATO che le osservazioni espresse dalla società GEPAV nella prima parte ripercorrono i contenuti già sopra esposti e nella seconda introducono ulteriori e fondati elementi ostativi che si sintetizzano di seguito:

- a. valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale del bilanciamento degli interessi delle due parti in virtù del sacrificio che verrebbe imposto al privato di spossessamento della proprietà di porzione di terreno nonché della rendita certa almeno sino al 2023;
- b. possibilità da parte dell'Amministrazione di soddisfare la richiesta di Vodafone

attraverso la individuazione nel territorio comunale di altra area per l'installazione dell'impianto;

c. disponibilità della società GEPAV a rinegoziare il contratto per la sola durata;

VISTI:

- il D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
- il DPR n. 327/2001 (Testo Unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Viste le leggi 160/2010 e 166/2002;

Visto l'art. 134, comma 4, del TUEL;

DELIBERA

1. DI RIBADIRE e fare proprie tutte le premesse, considerazioni, prese d'atto precedentemente citate;
2. DI PRENDERE ATTO delle osservazioni ostative all'accoglimento dell'istanza di Vodafone Italia spa presentate dalla società GEPAV di Pavarotti Fabio & C. Sas in data 21/9/2019 prot. 21119;
3. DI NON PROCEDERE all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e al conseguente avvio del procedimento ablatorio come richiesto da Vodafone per le seguenti motivazioni:
 - a. Ai sensi della vigente normativa non esiste alcun obbligo per l'Amministrazione Comunale di adempiere in tal senso;
 - b. I procedimenti richiesti sono uno strumento residuale, nel senso che sono attuabili soltanto quando è impossibile per il gestore procurarsi diversamente la disponibilità di aree ove installare gli impianti;
 - c. L'area in esame, su cui insiste la stazione radio base Vodafone Italia spa, cod. sito n. 2OF02200 è nelle disponibilità della società VODAFONE in forza di un contratto di locazione regolarmente registrato, in scadenza al 2023 e tacitamente rinnovabile;
 - d. non sussistono ragioni di opportunità, né vincoli per dare seguito all'istanza di Vodafone Italia s.p.a. di cui alla premessa;
4. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Tecnica di respingere l'istanza di Vodafone Italia s.p.a. sulla base delle motivazioni tutte qui esposte;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)